

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/01/2004 n. 14
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

In una gara indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  illegittimo l'operato della Commissione che, avvedutasi, successivamente alla conoscenza delle offerte tecniche, di un errore nella formula matematica di valutazione dell'offerta economica indicata nel capitolato (che la rendeva, di fatto, inapplicabile), abbia deliberato di correggere la formula stessa e di richiedere alle imprese concorrenti la riformulazione dell'offerta. In tale ipotesi, infatti, l'unica opzione corretta è quella di disporre l'annullamento d'ufficio dell'intera procedura e la sua riedizione, dovendosi considerare ogni altra determinazione intesa a conservare l'attività procedimentale svolta (compresa la correzione della formula) inficiata dalla violazione delle regole che impongono la trasparenza del confronto concorrenziale.